



CITTÀ di VILLORBA
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DELLA
"POSTUMIA ROMANA"**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 30.12.2020

REGOLAMENTO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DELLA "POSTUMIA ROMANA"

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in conformità alle disposizioni recate dalla Legge Regionale 9 agosto 1988 n. 40 e della Legge 7 marzo 1986 n. 65, disciplina l'organizzazione, le attività e le funzioni di Polizia locale dei Comuni aderenti alla Convenzione istitutiva del Corpo intercomunale di Polizia locale della "POSTUMIA ROMANA" nell'ambito del Distretto di Polizia locale TV 2C:

Art. 2 - Ambito di attività

1. L'ambito territoriale delle attività del servizio associato è individuato nel territorio dei Comuni aderenti alla convenzione vigente e ad esso sono riferite tutte le disposizioni in materia di polizia locale previste dalla legge statale e regionale.
2. Il personale che opera in convenzione, nell'ambito territoriale di competenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 65 del 1986, esercita tutte le funzioni attribuite dalle leggi vigenti.
3. Gli operatori di Polizia locale, impiegati in servizio su tutto il territorio interessato dalla convenzione, sono sottoposti di volta in volta, all'Autorità del Sindaco del Comune del territorio nel quale si trovano ad operare.

Art. 3 - Corpo intercomunale di Polizia locale e Ufficio unico di coordinamento

1. Per la realizzazione degli obiettivi fissati dalla convenzione sottoscritta in data xxxxxx sono istituiti:
 - a. il Corpo intercomunale di Polizia locale della Postumia Romana;
 - b. l'ufficio unico di coordinamento del Corpo intercomunale di Polizia locale.
2. La sede dell'Ufficio Unico di coordinamento è individuata presso il Comune di Villorba.
3. L'ufficio unico di coordinamento provvede alla:
 - a) gestione complessiva del Corpo intercomunale (pratiche amministrative relative alla gestione in generale, progetti comuni, appalti e acquisto beni);
 - b) gestione del personale assegnato;
 - c) gestione dei verbali (registrazione, notificazione, pagamenti, emissione di ruoli ecc. ecc.);
 - d) gestione unificata del servizio di infortunistica stradale, comprese, la tenuta del sistema informatico provinciale relativo agli incidenti stradali e la gestione delle richieste di accesso agli atti relativi ai sinistri rilevati;
 - e) gestione unificata del contenzioso mediante l'attivazione di un unico soggetto di riferimento per la notificazione e la gestione degli atti.

Art. 4 - Presidi territoriali

1. In considerazione di necessità logistiche, tecniche ed organizzative, in ciascuno dei Comuni aderenti al Corpo intercomunale potrà essere attivato un presidio territoriale di riferimento per l'utenza.
2. La Conferenza dei Sindaci, di concerto con il Comandante del Corpo potrà individuare un responsabile per ciascun Presidio territoriale.

Art. 5 - Comandante

1. Il Comandante del Corpo intercomunale è nominato dal Sindaco del Comune capofila, previo parere vincolante, espresso a maggioranza, della Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti.
2. L'incarico di Comandante è conferito a tempo determinato, per un periodo massimo coincidente con il mandato del Sindaco del Comune capofila.
3. L'incarico è prorogato di diritto, alla naturale scadenza, fino a quando non intervenga la nuova nomina e comunque non oltre due mesi dalla scadenza.
4. L'incarico può essere revocato, con provvedimento motivato del Sindaco del Comune capofila, previo parere vincolante della Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti.
5. Il Comandante del corpo intercomunale è responsabile dell'Ufficio unico di coordinamento e delle risorse a lui assegnate. Il Comandante risponde direttamente al Sindaco competente per territorio e alla Conferenza dei Sindaci in relazione alle direttive ricevute ed ai risultati conseguiti.
6. Al Comandante del Corpo intercomunale (o suo delegato) è attribuita la rappresentanza a stare in giudizio per conto degli Enti aderenti all'Ufficio unico nei contenziosi instaurati davanti al Giudice di Pace ed alla Prefettura.
7. Gli Enti aderenti, nomineranno il Comandante responsabile di cui agli art.li 107 e 109 della Legge 18 agosto 2000 n. 267, per le attività tecnico funzionali e istituzionali connesse con le funzioni della Polizia locale.
8. Il Vicecomandante del Corpo intercomunale, è individuato dalla Conferenza dei Sindaci e, compatibilmente con le dotazioni organiche di cat. D dei comuni aderenti, sarà dipendente di un Ente diverso dal Comune Capofila. Il Vicecomandante sostituisce e rappresenta il Comandante in sua assenza.

Art. 6 - Vicecomandante

1. L'Ufficiale al quale sono attribuite le funzioni di Vicecomandante, oltre a svolgere le funzioni istituzionali specifiche del Corpo, collabora quotidianamente e fattivamente con il Comandante nella gestione tecnico-operativa, organizzativa ed amministrativa del Corpo.
2. In caso di assenza temporanea, del Comandante e Vicecomandante, l'Ufficiale più anziano di servizio del comando svolge in sua vece tutte le funzioni attribuitegli.

Art. 7 - Organizzazione del Comando di Distretto

1. La gestione, la realizzazione e l'attuazione delle funzioni associate di cui alla convenzione sono affidate al Comando del Corpo intercomunale di Polizia locale.
2. Alla direzione del Corpo intercomunale di Polizia locale è preposto il Comandante che opera sulla base dei principi contenuti nella convenzione e degli indirizzi formulati ai sensi dell'art. 4.
3. Il Comandante, per il funzionamento del Comando di Distretto e lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, si avvale del personale assegnato, nonché di risorse strumentali assegnate dai Comuni convenzionati secondo le modalità indicate nei successivi articoli.
4. Al Comandante competono in particolare:
 - a. le funzioni di coordinamento consultazione e raccordo dei Presidi territoriali al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi prefissati dagli Enti aderenti alla convenzione, nonché l'efficace e corretto funzionamento del servizio associato;
 - b. il ruolo di Referente per i rapporti con la Regione Veneto;
 - c. la verifica ed il controllo dell'andamento del servizio intercomunale, con obbligo di informazione periodica alla Conferenza dei Sindaci;
 - d. l'attuazione delle direttive impartite dalla Conferenza dei Sindaci;

- e. la ricerca di finanziamenti e la conseguente predisposizione di progetti e/o istanze finalizzati all'erogazione di contributi Regionali, Provinciali o di altri Enti per servizi di Polizia Locale;
 - f. la realizzazione dell'uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie di competenza del Corpo intercomunale;
 - g. la formulazione di direttive in merito alla corretta applicazione delle normative e degli iter procedurali;
 - h. la definizione dei temi e dei programmi delle attività formative necessarie alla formazione del personale;
 - i. la definizione dei programmi e dei temi delle attività di informazione e comunicazione.
 - j. la gestione operativa del personale operante presso il Corpo intercomunale (tra cui: la predisposizione dei turni dei servizi di reperibilità, la predisposizione dei servizi straordinari in occasione di manifestazioni varie, pubbliche calamità, incidenti o altre cause che richiedano l'attivazione di servizi di soccorso o di rinforzo, o per servizi disposti dall' A.G. o di P.S.; la valutazione del personale; la gestione dei procedimenti disciplinari);
5. allo scopo di garantire una migliore gestione dei servizi, per la festività del Santo patrono il personale farà riferimento a quello dell'Ente di appartenenza
 6. In sede di prima applicazione e fino a diversa disposizione l'incarico di Comandante è assunto dal Comandante della Polizia Locale del Comune di Villorba.
 7. La sede del Comando del Corpo intercomunale di Polizia locale viene individuata presso il Comune di Villorba, il quale opererà conformemente alle modalità indicate nei successivi articoli.

Art. 8 - Dotazione organica

1. La dotazione organica dell'Ufficio unico è la risultante della sommatoria delle dotazioni dei servizi di polizia locale di ciascun Comune. Qualsiasi variazione della dotazione organica dei servizi di polizia locale dei singoli comuni dovrà avere il preventivo assenso della Conferenza dei Sindaci.
2. Tutto il personale dell'Ufficio unico dipende gerarchicamente dal Comandante.

Art. 9 – Requisiti di accesso

1. In considerazione della peculiarità delle funzioni da svolgere, con riguardo alle modalità operative e alle situazioni di emergenza durante l'espletamento del servizio, per accedere al Corpo intercomunale di Polizia Locale sono richiesti, rispetto agli ordinari requisiti previsti per il reclutamento del restante personale dei Comuni, specifici requisiti fisico-funzionali e psico-attitudinali.
2. I requisiti di cui al comma 1 saranno uniformemente definiti dai Comuni aderenti alla Convenzione nel rispettivo regolamento per l'accesso ai posti e ai profili della dotazione organica.

Art. 10 – Distintivi di grado

1. I distintivi di grado sono disciplinati dalla Delibera della Giunta Regionale del Veneto N. 2689/2004 approvata in attuazione dell'art.17 della Legge Regionale N. 41 del 19 dicembre 2003 e s.m.i..
2. I distintivi di grado sono conformi alla vigente normativa regionale e fanno parte integrante dell'uniforme. Le denominazioni e differenziazioni correlate a ciascun distintivo hanno effetto esclusivamente ai fini dell'attribuzione del distintivo medesimo, con esclusione di ogni ulteriore effetto, sia economico che di inquadramento, in relazione all'applicazione di norme attinenti al contratto di lavoro.

3. L'ordinamento del Corpo di Polizia Locale si articola in tre categorie, denominate, in ordine gerarchico crescente:
 - a) categoria "agenti", la quale comprende, in ordine gerarchico crescente, i gradi di agente, agente scelto, assistente e assistente scelto;
 - b) categoria "istruttori", la quale comprende, in ordine gerarchico crescente, i gradi di vice istruttore, istruttore ed istruttore capo;
 - c) categoria "ufficiali", la quale comprende, in ordine gerarchico crescente, i gradi di vice commissario, commissario e commissario principale.
4. Il Comandante può attribuire specifici incarichi nell'ambito del costituito Corpo di Polizia Locale "Postumia Romana", finalizzati a valorizzare le competenze tecniche ed operative maturate durante il servizio.
5. Nell'organizzazione del Corpo, allo scopo di decentrare le innumerevoli materie afferenti alla Polizia Locale, viene individuata la figura dell'Ufficiale e la figura dell'Istruttore.
6. La struttura viene suddivisa in categorie che non incidono in alcun modo sullo stato giuridico ed economico del personale.
7. La posizione gerarchica dei singoli componenti nel Corpo è determinata dall'incarico ricoperto; a parità di incarico dal grado ricoperto; a parità di grado, dall'anzianità di servizio nello stesso grado; a parità di anzianità di servizio nello stesso grado dall'età anagrafica. Ogni appartenente al Corpo è tenuto ad eseguire gli ordini e le disposizioni di servizio impartiti dai superiori gerarchici.
8. I gradi e dei relativi distintivi sono attribuiti con determinazioni adottate dal Comandante sentita la Conferenza dei Sindaci nel rispetto delle norme di riferimento.

Art. 11 - Posizione gerarchica

1. La posizione gerarchica dei singoli componenti il Corpo intercomunale è determinata dal grado ricoperto e, a parità di grado, dall'anzianità di servizio nel grado stesso.
2. Ai fini del conteggio dell'anzianità di servizio associato si considereranno utili i periodi di servizio prestati nell'area di vigilanza, siano essi di ruolo oppure non di ruolo, sia a tempo indeterminato che determinato.
3. Se assunti contemporaneamente tramite concorso, qualora qualificati a pari merito nella relativa graduatoria, occorrerà fare riferimento, per la suddetta posizione gerarchica, alla maggiore anzianità anagrafica.
4. Gli appartenenti al Corpo intercomunale di Polizia locale sono tenuti ad eseguire le disposizioni e gli ordini di servizio impartiti dai superiori gerarchici, salvo che siano da loro ritenuti palesemente illegittimi, nel qual caso devono comunicarlo agli stessi, dichiarandone le ragioni.
5. Ogni appartenente al Corpo intercomunale ha l'obbligo di vigilare sul personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente, anche al fine di rilevarne le infrazioni disciplinari con l'osservanza delle modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.
6. I rapporti di subordinazione gerarchica debbono essere improntati al massimo rispetto reciproco, cortesia e lealtà, allo scopo di conseguire un maggior grado di collaborazione tra i diversi livelli di responsabilità.

Art. 12 - Saluto

1. Il saluto è una forma di cortesia verso i cittadini e verso i rappresentanti delle istituzioni con cui il personale della Polizia Locale venga a contatto per ragioni di ufficio.
2. Gli appartenenti al personale della Polizia Locale in uniforme sono tenuti a salutare, salvo i casi di impedimento: le Autorità di pubbliche amministrazioni; il SS. Sacramento, la bandiera nazionale in occasione di manifestazioni, le bandiere militari, i gonfaloni e le bandiere dei Comuni, i gonfaloni feretri.
3. Il personale in parola della Polizia Locale è tenuto al saluto nei confronti dei superiori gerarchici indicati nel precedente art. 11. Detti superiori hanno l'obbligo di rispondere.
4. Il saluto viene reso nella forma e secondo le modalità delle Forze Armate.

Art. 13 - Organizzazione del Servizio

1. L'Ordine di servizio costituisce il documento che registra e programma le attività di servizio.
2. Viene redatto giornalmente dal responsabile incaricato sulla base di una programmazione mensile o settimanale disposta dal Comandante. Eventuali variazioni vanno tempestivamente comunicate al personale interessato a cura del responsabile preposto.
3. Tutto il personale ha l'obbligo di prendere visione dell'Ordine di servizio all'inizio del proprio turno di servizio.
4. Le disposizioni di servizio, in particolare quelle di dettaglio, sono di regola scritte ma possono essere legittimamente impartite anche in forma orale.
5. Il personale ha l'obbligo di accertarsi tempestivamente dell'orario e delle modalità del servizio cui è assegnato e di presentarsi in servizio nel tempo e nel luogo fissato dalle disposizioni impartite, in perfetto ordine nel vestiario, nell'equipaggiamento ed eventualmente nell'armamento.
6. Fermi restando i doveri connessi al possesso della qualità di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, tutti gli appartenenti al Corpo intercomunale hanno l'obbligo di intervento in relazione alle competenze d'istituto previste dalle leggi, nonché dal presente regolamento e dalle disposizioni ricevute.

Art. 14 – Relazione di servizio e rapporto di servizio

1. Salvi ed impregiudicati gli obblighi previsti dal codice di procedura penale, ogni fatto, avvenimento o notizia di particolare importanza o gravità che rivesta comunque carattere d'urgenza deve essere prontamente comunicata, anche verbalmente, al Comandante o al superiore gerarchico che provvederà, a sua volta, ad informare il Comandante.
2. Tutti i fatti o avvenimenti di particolare importanza di cui si ha comunque notizia durante il servizio, ancorché già comunicati verbalmente, devono essere riferiti per iscritto al Comandante mediante tempestiva relazione di servizio.
3. Al termine dell'orario di lavoro o durante lo stesso, il singolo operatore, ovvero il capo pattuglia, deve comunque redigere secondo le modalità operative stabilite di volta in volta dal Comandante un rapporto di servizio nel quale riporta sinteticamente l'attività svolta, indicando orari e dati salienti dei servizi prestati.

Art 15 - Cura della persona e dell'uniforme

1. Gli appartenenti al Corpo, di norma, prestano servizio in uniforme.
2. Il personale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore nel rispetto del prestigio e del decoro della Polizia locale e delle Amministrazioni Comunali.

3. Il personale deve, altresì, porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco, siano compatibili con il decoro dell'uniforme e la responsabilità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza.
4. Non è consentito l'uso di elementi ornamentali che possano alterare l'assetto complessivo dell'uniforme.
5. Il personale ha l'obbligo di presentarsi in servizio con l'uniforme in ordine e conforme alle disposizioni impartite.
6. I superiori sono tenuti a controllare quanto sopra ed in caso di difformità provvedono ad invitare l'operatore ad uniformarsi alle disposizioni impartite.
7. Il personale del Corpo, per particolari esigenze funzionali al servizio da prestare, previa autorizzazione del Comandante, può svolgere l'attività in abito civile.
8. Il Comandante del Corpo può vestire l'abito civile, escluse le circostanze in cui partecipi a cerimonie o incontri ufficiali.
9. Fatta salva l'eventuale autorizzazione del Comandante è vietato indossare l'uniforme fuori servizio, tranne nel percorso tra il domicilio e la sede di lavoro e viceversa, nonché durante le pause pasto.

Art. 16 - Utenza telefonica unica

1. Presso l'Ufficio di coordinamento viene attivata l'utenza telefonica unica per le richieste di emergenza o per le richieste d'intervento da parte degli utenti.

Art. 17 - Gestione verbali di accertamento

1. Tutte le procedure di gestione dei verbali di accertamento relative sia alle violazioni alle norme del Codice della Strada sia alle distinte violazioni amministrative "*extra Codice della strada*" redatte dal personale del Corpo Intercomunale di Polizia Locale e le correlate procedure applicative del procedimento sanzionatorio, verranno effettuate dall'Ufficio unico.
2. I verbali di accertamento di violazione a leggi e regolamenti che individuano in generale l'ente Comune quale destinatario degli stessi (violazioni amministrative "*extra Codice della Strada*") verranno registrati cronologicamente per ogni singolo Ente e conservati presso l'Ufficio unico.
3. Dai Registri generali potranno essere estrapolati singoli registri / rendiconti relativi ai verbali di accertamento effettuati in ogni singolo Comune aderente.

Art. 18 - Procedimenti sanzionatori

1. La definizione dei procedimenti sanzionatori relativi all'accertamento di violazioni ai Regolamenti Comunali e alle Ordinanze Sindacali è attribuita al Comandante del Corpo.
2. La definizione dei procedimenti sanzionatori relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative comminate per l'accertamento di violazioni di norme di Legge per le quali l'ente Comune viene individuato quale destinatario dei relativi proventi – qualora non di diretta competenza funzionale del Comandante del Corpo - è attribuita, in relazione alle diverse competenze per materia, al Sindaco o ai funzionari / responsabili di servizio del Comune sul cui territorio è stata accertata la violazione oggetto del procedimento, secondo le previsioni organizzative ed ordinamentali di ogni singolo Ente.
3. I Comuni convenzionati si impegnano ad adottare uniformi strumenti normativi (Regolamento) per l'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti all'accertamento di violazioni ai Regolamenti Comunali ed alle Ordinanze Sindacali.
4. Per le sanzioni amministrative divenute titolo esecutivo, il Comando provvederà alla formazione degli atti necessari per procedere alla riscossione coattiva che rimane a carico del singolo Comune.

5. Rimangono a carico di ogni singolo Comune le eventuali spese legali e di giudizio determinate dalle opposizioni alle sanzioni amministrative.

Art. 19 - Proventi sanzioni amministrative

1. I proventi derivanti dall'accertamento di violazioni amministrative effettuato dal personale del Corpo Intercomunale di Polizia Locale, restano di spettanza esclusiva del Comune nel cui territorio sono state commesse le violazioni, indipendentemente dalle modalità e dalle procedure con le quali le stesse sono state accertate e contestate.
2. I proventi delle sanzioni amministrative comminate dal personale del Corpo Intercomunale di Polizia Locale, verranno introitate direttamente su conto corrente postale intestato al Comune a cui spettano tali proventi.
3. Analogamente si procederà per i proventi delle sanzioni amministrative il cui pagamento viene ingiunto con i provvedimenti esecutivi delle Ordinanze–Ingiunzioni adottate per competenza da Funzionari responsabili di servizio dei singoli Comuni aderenti, diversi dal Comandante del Corpo.

Art. 20 - Gestione dei proventi

1. Ogni Comune aderente provvede alla sollecita e coordinata trasmissione all'Ufficio unico dei riscontri contabili relativi alla riscossione dei proventi secondo modalità e procedure definite dalla Conferenza dei sindaci su proposta formulata dal Comandante del Corpo.
2. Le procedure di gestione e riscossione dei proventi derivanti dall'attività di accertamento sono sottoposte ad attività di monitoraggio e verifica a cadenza trimestrale da parte dell'Ufficio unico, al fine dell'adozione degli eventuali correttivi e per valutarne l'effettiva coerenza ed efficacia.
3. Al termine di ogni anno l'Ufficio unico predisponde specifico rendiconto contabile riferito ad ogni singolo Comune aderente.

Art. 21 - Oneri a carico degli Enti aderenti

1. Gli oneri ed i costi complessivi del personale permangono a carico dei singoli Comuni in relazione al rapporto organico di ogni addetto.
2. Gli oneri ed i costi complessivi sostenuti per la Direzione del Comando di Distretto (relativi alle attività connesse alla direzione, organizzazione e controllo delle attività da parte delle figure preposte: Comandante, vicecomandante, ecc., connesse con le funzioni elencate all'art. 2 della convenzione) sono determinati dalla retribuzione di posizione e di risultato (compresi i relativi oneri riflessi) del Comandante e dall'indennità di funzione del Vice Comandante.
La ripartizione di tali oneri e spese viene effettuata in base al numero degli abitanti di ogni Comune risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente. La conferenza dei Sindaci, a fronte di motivate valutazioni, può determinare modalità di calcolo diverse.
3. A titolo di ristoro delle spese inerenti la gestione materiale ed il funzionamento ordinario della sede dell'ufficio unico i Comuni aderenti riversano all'Ente capofila un importo annuale, in relazione al numero degli abitanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; tale importo viene determinato su base triennale in sede di Conferenza dei Sindaci.
L'Ente capofila provvederà inoltre ad anticipare :
 - le spese relative al vestiario e alla formazione del personale (uniformi e dotazioni) nonché quelle relative all'armamento o agli eventuali strumenti di tutela, che rimangono a carico di ogni singolo Comune di appartenenza degli addetti.

- le spese di redazione e postalizzazione (notifica) dei verbali, che rimangono a carico del comune nel territorio nel quale la violazione è stata accertata.

Tali spese saranno rimborsate sulla base di una rendicontazione analitica trasmessa ai comuni aderenti.

4. I Comuni aderenti si impegnano a versare la quota previsionale a loro carico, derivante dal piano economico di spesa di cui all'art.23, in 3 rate da versare entro le seguenti date: 15 aprile, 15 agosto, e 15 dicembre di ogni anno.
Eventuali conguagli, calcolati sulla base del rendicontazione analitica relativa alle spese per il vestiario, per la notifica e postalizzazione dei verbali e della rendicontazione delle prestazioni lavorative di cui all'art. 22, saranno determinati in occasione della rata del 15 aprile dell'anno successivo.
5. Le spese relative alla gestione dei veicoli in dotazione al Corpo Intercomunale (assicurazione, tassa di circolazione, carburante, manutenzione ordinaria e straordinaria ecc.) rimangono a carico di ogni singolo Comune proprietario dei veicoli stessi; analogamente si procede anche per quanto riguarda la gestione di tutte le strumentazioni e le attrezzature utilizzate per lo svolgimento delle attività e funzioni di Polizia Locale.

Art. 22 - Gestione delle risorse umane e strumentali

1. Ogni comune convenzionato, ottiene dal Corpo intercomunale di Polizia locale, un numero di ore di servizio corrispondente all'investimento umano e strumentale messo a disposizione. Le attività ed i servizi esterni del personale verranno svolti nel territorio di tutti gli Enti convenzionati prevedendo una distribuzione territoriale e temporale omogenea, con un uso equilibrato e alternativo dei veicoli in dotazione al corpo e con l'utilizzo condiviso e coordinato delle strumentazioni e delle attrezzature in dotazione.
2. Le eventuali maggiori prestazioni lavorative fornite su base annua a favore di uno o più Comuni, rispetto al numero di ore messe a disposizione del Corpo intercomunale, saranno definite e contabilizzate a consuntivo dal Comandante del Corpo e oggetto di compensazione economica determinata forfettariamente sulla base del costo medio orario del personale appartenente all'Ente capofila. La Conferenza dei Sindaci, potrà determinare diverse modalità di riparto e di rimborso comprese quelle relative alle maggiori spese relative l'utilizzo dei mezzi e della strumentazione.

Art. 23 - Piano economico di spesa

1. Il Comandante del Corpo, tenuto conto delle risorse umane e strumentali nonché dei programmi di spesa dei singoli Comuni aderenti, invia agli Enti associati, di norma entro il mese di settembre di ciascun anno, la proposta del piano economico di spesa del Corpo per l'anno successivo contenente altresì il prospetto di riparto delle spese a carico di ciascun Ente associato che dovrà essere approvato dalla Conferenza dei Sindaci e poi trasmesso alle singole Amministrazioni per il suo recepimento. Analogamente si procederà nel caso di eventuali integrazioni o modifiche che si rendessero necessarie.
2. La conferenza dei Sindaci, di norma entro il mese di ottobre e comunque in tempo utile per consentire agli Enti aderenti la redazione del proprio bilancio di previsione dell'anno successivo, approva il piano finanziario/piano economico del Corpo intercomunale
3. Ogni Comune aderente si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie per far fronte agli oneri assunti al fine di consentire l'idoneo ed equilibrato funzionamento del servizio associato nonché per adempiere al vincolante rispetto dei rapporti economici tra gli Enti, definiti e regolati dal presente atto. Si obbliga altresì a versare tempestivamente le quote di rimborsi di propria spettanza, nei termini fissati dall'art.21.

4. Entro due mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il Comandante predispone e trasmette agli Enti associati la proposta di consuntivo ed il riparto definitivo delle entrate/spese per l'esercizio concluso, sulla base del quale verranno effettuati gli eventuali conguagli.
5. La conferenza dei Sindaci, esaminata la proposta, entro il mese di marzo approva il rendiconto di gestione del Corpo intercomunale.

Art. 24 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si osservano le norme di legge statali e regionali, gli accordi previsti nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e gli atti di contrattazione a livello locale, le disposizioni contenute nell'Atto di Convenzione, negli Statuti degli Enti associati, nei regolamenti comunali degli uffici e dei servizi e nel Regolamento comunale di Polizia locale dei comuni associati per quanto applicabile.

Art. 25 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore in ciascun Ente aderente lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.